



**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN VINCENZO E L'AZIENDA  
SPECIALE "SAN VINCENZO SERVIZI"  
CONCESSIONE DEMANIALE PER LA  
GESTIONE DELLA "SPIAGGIA ATTREZZATA PER CANI" -**

L'anno 2024, il giorno 28 (ventotto) del mese di Marzo, presso il Comune di San Vincenzo, con il presente atto tra

**il Comune di San Vincenzo** (di seguito anche denominato per brevità Comune), C.F. 00235500493 e P. IVA 00235500493 con sede in San Vincenzo, Via Beatrice Alliata, 4 rappresentato dalla Responsabile del Settore Affari Generali, Agnese Reggiani, nata a San Mauro Pascoli (FC) il 10/01/1960 e domiciliata per la carica presso la sede del Comune

E

**l'Azienda Speciale "SAN VINCENZO SERVIZI"** (di seguito anche denominato per brevità Azienda), C.F. 02043610498 P. IVA 02043610498, con sede legale in San Vincenzo (LI) in Via Beatrice Alliata, 4 rappresentata dal direttore, Claudia Materassi, nata a Firenze il 08/02/1984 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda;

**Premesso che:**

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 8 febbraio 2024, ha approvato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs 267/2000 l'istituzione dell'Azienda Speciale denominata "SAN VINCENZO SERVIZI", il relativo Statuto ed il Piano Programma con lo schema di contratto di servizio;
- in data 13 febbraio 2024 con atto costitutivo rep n. 3688 raccolta 3148 del notaio Dott.sa Laura Vicinanza si è costituita l'Azienda Speciale del Comune di San Vincenzo denominata "SAN VINCENZO SERVIZI"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1 – PIANO PROGRAMMA**

1. Il presente disciplinare è articolato sulla base degli obiettivi e dei contenuti del Piano Programma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 3 dell'8 febbraio 2024, che costituisce atto di indirizzo rispetto alle prescrizioni ed alle previsioni di seguito recate.

**ART. 2 - OGGETTO**

1. Con il presente atto il Comune di San Vincenzo intende disciplinare le prestazioni a carico dell'Azienda Speciale "SAN VINCENZO SERVIZI" in ragione del rilascio del titolo concessorio

*Clara Materassi*

*[Signature]*

*[Signature]*





avente ad oggetto la porzione di demanio marittimo nonché delle strutture ivi insistenti ad uso turistico-ricreativo per la gestione della "Spiaggia attrezzata per la posa stabile di sedie a sdraio, ombrelloni, e/o punti ombra e servizi accessori e/o complementari per l'accoglienza dei cani e dei loro accompagnatori, più avanti denominata: Spiaggia attrezzata per cani" ubicata nella zona a margine del fosso di Botro ai Marmi, nel quadro del Piano Programma approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 3 dell'8 febbraio 2024 ed in attuazione dei relativi obiettivi.

2. Più precisamente ha per oggetto la porzione di arenile ad uso spiaggia attrezzata, accessibile ad animali domestici, già denominata in premessa "Spiaggia attrezzata per cani", ubicata nella zona a margine del fosso di Botro ai Marmi e gli immobili di proprietà comunale a servizio della stessa, identificata al Fg.,18 part. 141; 142, 144 e costituita dalla predetta porzione di arenile e dalle strutture di proprietà di seguito descritte ed identificate:

- a) chiosco in legno con annesso servizio igienico, di circa 22 mq - hm. 2,65, identificato al Catasto Urbano del Comune di San Vincenzo al Fg. 18, part. 141, cat. C2,;
- b) magazzino in legno, di circa 16 mq - hm. 2,60, identificato al Catasto Urbano del Comune di San Vincenzo al Fg. 18, part. 142, cat. C2,;
- c) servizi igienici, 4,70 mq-hm. 2,60 (composto da 2 locali di cui 1 idoneo per i portatori di handicap), identificati al Catasto Urbano del Comune di San Vincenzo al Fg. 18, part. 144, cat C1.

3. L'Azienda Speciale "SAN VINCENZO SERVIZI" deve consentire, nei termini ed alle condizioni seguenti, l'accesso alla "Spiaggia attrezzata per cani" esclusivamente in presenza del rispettivo conduttore, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ordinanza per la disciplina delle attività balneari vigente, da quella che regola l'accesso ai cani sulla spiaggia, nonché della normativa in materia.

L'accesso dovrà essere garantito, nei termini ed alle condizioni seguenti, nel periodo indicativo corrispondente alla stagione balneare.

4. La porzione demaniale oggetto del presente disciplinare - comprensiva delle strutture di proprietà comunali ivi insistenti - di cui all'art. 2 che precede, sarà utilizzata dall'Azienda Speciale "SAN VINCENZO SERVIZI" per l'attività di posa stabile di sdraio ombrelloni e/o punti ombra e servizi accessori e/o complementari per l'accoglienza dei cani e dei loro accompagnatori.

5. L'Azienda Speciale, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale al fine di garantire l'obbligo del pareggio finanziario e di assolvere alle obbligazioni assunte contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, procederà all'approvazione degli importi dei servizi offerti.

L'Azienda Speciale dovrà prevedere apposite riduzioni del corrispettivo per determinate categorie di utenti:

- 50% di riduzione per i conduttori di cani addetti al salvamento;
- 15% di riduzione per i clienti residenti nel Comune di san Vincenzo;

6. Nell'esercizio della gestione, mediante utilizzo delle struttura/chiosco in legno di cui all'art. 2 compresa nella presente concessione, l'Azienda Speciale potrà svolgere la vendita di prodotti alimentari, accessori per cani ecc. funzionali all'attività in concessione ed alla tipologia di spiaggia attrezzata nei limiti di cui alle vigenti leggi in materia.

7. Nell'allestimento e nella gestione della "Spiaggia attrezzata per cani" durante il periodo della stagione balneare l'Azienda Speciale dovrà:

*Claudio Neri*

*Set*

*Set*





- procedere alla delimitazione dell'area demaniale in concessione, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, mediante apposizione di festoni, cartelli o elementi equivalenti e/o con sistema di paletti a giorno (paletti e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, tale da non impedire, in ogni caso, la visuale del mare;
- provvedere alla pulizia giornaliera dell'arenile e delle strutture ivi insistenti di cui all'art. 2 che precede;
- provvedere alla pulizia giornaliera del tratto di arenile libero, pari a fronte mare di ml 30, sito immediatamente a Nord della fine della concessione, denominata "area di sgambamento" ove i cani possono essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la stretta sorveglianza del conduttore;
- provvedere alla manutenzione ordinaria dei manufatti e delle loro componenti.
- provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, fognari e di adduzione idrica;
- assumere ogni ulteriore onere manutentivo connesso alle attività di gestione;
- delimitare, segnalare con apposita cartellonistica e mantenere in buono stato, a propria cura e spese, il tratto di arenile libero, pari a fronte mare di ml 30, sito immediatamente a Nord della fine della concessione, denominata "area di sgambamento";
- acquisire idonea quantità di scorte di fornitura dirette alla somministrazione di mangime ed abbeveraggio degli animali domestici;
- provvedere all'installazione ed alla manutenzione di una passerella amovibile per disabili dalla carreggiata stradale/pista ciclabile Via della Principessa fino all'accesso alla battigia, con apposita rampa con pendenza a norma di legge;
- garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare e sulla spiaggia mediante adesione al piano collettivo di salvamento o mediante gestione diretta del servizio di salvamento, sempre nel rispetto di quanto disposto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente.

#### ART. 3 – DECORRENZA E MODIFICHE

1. Il presente disciplinare ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione.
2. Al fine di dare attuazione a sopravvenienze normative e/o di rispondere in maniera più adeguata all'evoluzione delle esigenze del Comune e dell'Azienda Speciale, nel quadro degli obiettivi recati dal Piano-Programma, le parti potranno consensualmente e in qualunque momento modificare il contenuto del presente atto e della disciplina normativa vigente.

### TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E SERVIZI

#### ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ'

1. La gestione delle attività dovrà seguire gli indirizzi del Comune, per come indicati dagli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e del Piano-Programma dell'Azienda speciale.
2. Al fine di allineare le attività di gestione dell'Azienda Speciale agli indirizzi ed agli obiettivi di cui al comma 1, i Responsabili dei Settori comunali coinvolti, potranno trasmettere all'Azienda Speciale comunicazioni recanti indicazioni operative ritenute opportune.

#### ART. 5 – SEDI OPERATIVE E STRUTTURE

*Andreina Marini*

*Agnesa Bepi*





1. L'Azienda Speciale per l'esercizio delle attività di cui al presente atto utilizzerà le strutture comprese nella concessione demaniale marittima, per come indicate all'art. 2, da considerarsi anche quale sede operativa di riferimento.
2. Sono a carico dell'Azienda speciale gli oneri relativi all'acquisizione delle dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente disciplinare. Sono altresì a carico dell'Azienda la manutenzione ordinaria e il pagamento delle utenze (elettriche, di riscaldamento, telefoniche etc.) relative alle attività oggetto del presente disciplinare.

### **TITOLO III - ASPETTI GESTIONALI**

#### **ART. 6 - LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

1. Al fine di garantire il monitoraggio dei servizi e dei processi di produzione dei servizi stessi e il loro continuo miglioramento, l'Azienda adotterà il sistema di sorveglianza e controlli previsto ai punti 7.2, 7.4 e 7.5 del Piano-Programma.

#### **ART. 7 - CARTA DEI SERVIZI**

1. L'Azienda entro dodici mesi dalla data di avvio della gestione dei servizi provvede a redigere per i servizi rivolti ai cittadini specifiche Carte dei Servizi, nelle quali vengono descritti i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, le procedure previste, le modalità ed i tempi di erogazione, i diritti e i doveri degli utenti.
2. Le Carte dei Servizi saranno utilizzate quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dell'Azienda nei confronti degli stessi.

#### **ART. 8 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore. L'Azienda avrà cura di informare tempestivamente il Comune sulle cause dell'evento.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà del Comune che dell'Azienda, quest'ultima dovrà adottare tutte le iniziative opportune per informare gli utenti, contenere i disagi per i medesimi, ripristinare nel più breve tempo possibile le prestazioni.
3. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi derivanti da temporanee e straordinarie esigenze dell'Azienda, la stessa dovrà acquisire il preventivo assenso del Comune, avvisare con un congruo anticipo l'utenza e adottare soluzioni sostitutive, ove possibile, idonee a contenere i disagi per gli utenti.
4. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi disposti dal Comune per esigenze di pubblico interesse, lo stesso s'impegna a darne congruo preavviso all'Azienda per consentire l'opportuna informazione all'utenza.

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI**

1. L'Azienda, considerata la sua natura, può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nei limiti da queste ammessi.

*Claudio Fiorini*

*[Signature]*

*[Signature]*





2. Pertanto, l'Azienda può, nel rispetto del principio di responsabilità ed autonomia gestionale e degli standard di qualità e quantità fissati, utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi.

3. Per garantire la massima ricaduta sociale degli interventi, l'azienda può inserire nell'offerta lavorativa, "stage formativi", alternanza scuola-lavoro e inserimenti socio-terapeutici.

#### ART. 10 - RISORSE UMANE

1. L'Azienda potrà effettuare assunzioni nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di pianificazione e programmazione approvati dal Comune e dall'Azienda medesima. Spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, stabilire la dotazione organica del personale dell'Azienda, in aderenza a quanto previsto negli strumenti nel bilancio pluriennale approvato dal Consiglio Comunale

### TITOLO IV MONITORAGGIO E CONTROLLI

#### ART. 11 – RENDICONTAZIONE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

1. L'Azienda presenta al Comune, con le modalità previste dall'ordinamento contabile dell'Ente:
  - a) entro il 31 ottobre di ciascun anno il Bilancio economico di previsione per i tre esercizi successivi nel quale vengono fissati in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali;
  - b) entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio di esercizio.
2. Al fine di verificare l'andamento della gestione dell'Azienda e dare attuazione al comma 6 dell'art. 114 d.lgs. 267/00, la vigilanza ed il controllo sulla gestione dell'Azienda verranno esercitati con le modalità previste al punto 7) del Piano-programma.
3. Limitatamente all'anno di costituzione dell'azienda, il Bilancio di previsione coincide con il dettaglio del PEF del singolo servizio, approvato in forma aggregata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2024/3.

### TITOLO V ASPETTI ECONOMICI

#### ART. 12 - FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE

1. L'Azienda Speciale, a fronte della gestione remunerativa delle attività oggetto del presente disciplinare secondo quanto previsto all'art. 3 e nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, corrisponderà al comune, un canone complessivo di €. 20.000,00 (Euro Ventimila/00).
2. L'Azienda Speciale è tenuta a corrispondere annualmente il canone demaniale marittimo dovuto pari a €. 3.225,50. (Tremiladuecentoventicinque/50) che il Comune dovrà versare annualmente allo Stato e l'imposta regionale di €. 806,38 (Ottocentosei/38) che la stessa in favore della Regione Toscana.

#### ART. 13 – TARIFFE E FATTURAZIONE AL COMUNE

1. Le tariffe relative alla quota a carico del cittadino per i servizi oggetto del presente Contratto di servizio, sono sottoposte annualmente all'Amministrazione Comunale, in tempo utile a consentire

*Chiaro*

*Leggia*





all'Azienda l'approvazione del bilancio annuale economico preventivo. In caso di mancata approvazione si intendono confermate le tariffe al momento vigenti.

#### ART. 14 - RISCOSSIONE DELLE TARIFFE

1. L'Azienda Speciale provvederà alla riscossione anticipata del corrispettivo per la fruizione dei servizi di accesso alla spiaggia, di somministrazione di mangime e di abbeveraggio degli animali domestici, nonché di noleggio delle attrezzature attraverso in particolare attraverso POS, prenotazione, on line, versamento in contanti e ogni ulteriore forma possibile di pagamento.

#### ART. 15 - INTERESSI MORATORI

1. Spettano all'Azienda anche gli eventuali interessi moratori, conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle tariffe e/o dei costi dei servizi da parte degli utenti, da calcolare secondo le norme vigenti in materia per gli enti locali.

### TITOLO VI NORME FINALI E NORME TRANSITORIE

#### ART. 16 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA

- L'Azienda si impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
- L'Azienda si obbliga inoltre al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente garantendo al Comune tutte le informazioni necessarie affinché possa effettuare gli opportuni controlli.
- L'Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno di qualunque natura che possa derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi ed attività oggetto del presente Contratto. A tal fine l'Azienda stipula apposite polizze assicurative.
- L'Azienda avrà cura di adeguare i processi, le procedure e le strutture, in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto di servizio, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima.
- L'Azienda comunica al Comune per tutti i servizi, gli interventi e le attività oggetto del presente Contratto i Responsabili e/o i referenti con i quali devono essere tenuti tutti i rapporti operativi che dovessero essere necessari.

#### ART. 17 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Affinché l'Azienda possa erogare i servizi e gli interventi oggetto del presente atto, il Comune garantisce alla stessa il necessario supporto sul piano informativo e gestionale e l'uso gratuito delle sedi dove vengono svolti i servizi.
2. Il Comune comunica all'Azienda il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti operativi che dovessero rendersi necessari.



*Comune di San Vincenzo*

*Leff*

*Spina*



3. Il Comune garantisce le risorse finanziarie necessarie alla gestione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto garantendo la sostenibilità economica dell'Azienda.
4. Il Comune di San Vincenzo dichiarerà decaduta la concessione di cui all'art. 2 del presente disciplinare, senza che l'Azienda Speciale abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio delle attività di cui all'art. 3, nei seguenti casi:
- per difformità nella gestione delle strutture realizzate o delle attività ivi previste;
  - per omesso pagamento del corrispettivo annuale dovuto e/o del canone concessorio e/o dell'imposta regionale di cui all'art. 7;
  - per posizione contributiva irregolare verso gli Istituti Previdenziali non sanata nei tempi previsti dalla vigente normativa di settore;
  - per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione o nell'esercizio dell'attività;
  - per inosservanza degli obblighi derivanti dal presente disciplinare o imposti da vigenti norme e regolamenti;
  - per inadempienze rilevate da organi di controllo della Pubblica Amministrazione.

#### ART. 18 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DEL FORO

1. In caso di dubbia interpretazione di norme contenute nel Contratto di servizio, si sceglierà sempre l'interpretazione più favorevole agli utenti, purché ciò non conduca ad un aggravamento degli oneri economici a carico dell'Azienda.

2. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto di servizio dovranno essere risolte attraverso conciliazioni extragiudiziali. Qualora non fosse possibile comporre dette controversie le stesse saranno di competenza esclusiva del Foro di Livorno. E' esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

Con riferimento a quanto stabilito negli articoli precedenti il Comune di San Vincenzo si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al presente disciplinare, a seguito di mutate condizioni, nel corso di validità della concessione con successivo atto integrativo sottoscritto dalle parti.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia al Piano-Programma dell'Azienda Speciale, alla disciplina normativa applicabile nonché ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

**Per l'Azienda Speciale**

**La Direttrice**

Claudia Materassi

**Per il Comune**

**La Responsabile del Settore AA.GG. E Legali**

Agnese Reggiani



